



COMUNE DI BADIA POLESINE

REGOLAMENTO DI POLIZIA

MORTUARIA

Approvato dall'Azienda ULSS 18 di Rovigo con prot. n. 11468 del 23.02.2015

Approvato con seduta del Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2015

Aggiornamento approvato con seduta del Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2020

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a regolamentare i servizi in ambito comunale, in relazione alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali.

Il presente regolamento è emanato in conformità delle disposizioni di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- al DPR 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii. recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 15 Maggio 1997, n. 127”;
- alla legge 20 Marzo 2001 n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri” e s.m.i.;
- al DPR 254 del 2003;
- al D.P.R. 24 Febbraio 2004, relativo all’affidamento dell’urna cineraria;
- alla legge regionale Veneto 4 Marzo 2010 n. 18 e disposizioni applicative di cui alle D.G.R. Veneto 10.04.2014 n. 433 e D.G.R. Veneto 17.06.2014 n. 982.
- D.G.R. 1909 del 27/07/2010
- D.G.R. 1807 del 08/11/2011

ARTICOLO 2 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento:

1. disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso della persona;
2. promuove il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione;
3. da impulso all’informazione sulla cremazione e alle varie forme di sepoltura, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

ARTICOLO 3 – Competenze

1. Il Comune in forma singola o associata, cura direttamente la gestione e la manutenzione del cimitero.
2. Definisce l’assetto interno di ciascun cimitero, i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione, le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, i requisiti minimi, l’ampiezza delle aree di rispetto lungo il perimetro cimiteriale e le realizzazioni all’interno del cimitero,
3. Il Comune esercita la gestione dei servizi cimiteriali anche in affidamento nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

ARTICOLO 4 - Responsabilità

1. Il Comune o l’affidatario del servizio in convenzione provvede alla gestione e sorveglianza dei cimiteri, programmando le attività cimiteriali e coordinando, quando necessario, gli interventi delle imprese che operano nel settore all’interno dei cimiteri. Provvede inoltre al decoro dei luoghi comuni, dei viali e del verde.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna o esterna al cimitero.
3. Il Comune di Badia Polesine cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Tuttavia non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le eventuali violazioni agli organi competenti.

ARTICOLO 5 – Obblighi dei concessionari

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.
2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario inadempiente.

TITOLO II SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 6 – Costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri

Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune aggiorna e riapprova il Piano regolatore cimiteriale comunale (in seguito denominato P.r.c.) in grado di recepire le necessità del servizio nei tempi indicati dalla norma.

1. L'elaborazione del P.r.c. tiene conto, oltre di quanto previsto dall'art. 27 comma 2 della L.R. 18/2010, anche di quanto segue:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente e delle proiezioni di sviluppo nel tempo delle relative necessità per le varie tipologie di sepoltura, anche in relazione alla durata delle concessioni e dei periodi inumatori;
 - c) della valutazione dello sviluppo della pratica crematoria di salme e resti mortali nell'ultimo quinquennio e le proiezioni di utilizzo di tale pratica funeraria;
 - d) dei vincoli di rispetto monumentale e delle barriere architettoniche esistenti;
 - e) delle fasce di rispetto esistenti intorno ai cimiteri;
 - f) le necessità future di spazi di sepoltura in funzione di quanto sopra riportato;
 - g) l'indicazione di eventuali necessità di ampliamento dei cimiteri anche, se del caso, nelle fasce di rispetto.
2. Fatti salvi gli obblighi di legge, il P.r.c. può prevedere:
 - a) campi di inumazione comuni (obbligatori nei termini di legge);
 - b) campi per inumazioni individuali private;
 - c) manufatti a sistema di tumulazione privata individuale, anche interrata;
 - d) aree e manufatti per sepolture private familiari e di collettività;
 - e) campi per rotazione di salme inconsunte;
 - f) manufatti per loculi e ossari;
 - g) manufatti per cinerari;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune;
 - j) spazi per dispersione ceneri;
 - k) reparti speciali;
 - l) aree o manufatti per servizi;
 - m) altro ritenuto necessario.
3. Il P.r.c. individua inoltre per i vari cimiteri, per i manufatti e le aree: destinazioni d'uso,

vincoli, dimensioni, rapporti, caratteristiche morfologiche, modalità e tempi d'esecuzione, obblighi, tipi, materiali, arredi ed ornamenti, distanze obbligate e di rispetto, ubicazioni, dotazioni infrastrutturali, norme tecniche, costruzioni, rimozioni e demolizioni, procedure, standard dei progetti tipo, e ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi secondo le previsioni.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il P.r.c. tenendo conto delle variazioni intervenute e tendenziali in ordine all'evoluzione delle pratiche e tipologie di sepoltura, cremazione, o quant'altro utile o necessario.

ARTICOLO 7 – Strutture obitoriali

Sono strutture obitoriali:

- a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio sanitaria che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
- b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari;

Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

L'addetto al servizio cimiteriale obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

L'Amministrazione può convenzionarsi con strutture ospedaliere territoriali.

ARTICOLO 8 – Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura destinata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione della salma;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione della salma;
- e) attività proprie della sala del commiato.

2. L'edificio adibito a casa funeraria deve essere ad almeno cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

3. La gestione della casa funeraria è subordinata alla presentazione di segnalazione di inizio attività (s.c.i.a) inviata a mezzo pec alla Direzione comunale competente in materia di commercio ed è consentita ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

4. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

5. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.

6. La struttura deve avere destinazione d'uso individuata dalla pianificazione territoriale esistente e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

- a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
- b) accogliimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;
- c) esecuzione dei trattamenti consentiti;
- d) preparazione, custodia ed esposizione della salma prima della chiusura della cassa;
- e) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;
- f) celebrazione del commiato;
- g) ulteriori locali richiesti;
- h) servizi igienici per il personale;
- i) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;
- j) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di

- handicap;
 - k) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
 - l) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali uniformemente distribuita;
 - m) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dal regolamento edilizio in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - n) impianto di illuminazione di emergenza;
 - o) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
 - p) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione della salma;
 - q) superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
 - r) pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
 - s) condizionamento ambientale idoneo a garantire: - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °c;- umidità relativa 60% (± 5%);- 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
 - t) per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione della salma: a) lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico. b) tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio. c.) sistema di aspirazione dei gas;
 - u) il locale destinato all'accoglimento e osservazione della salma deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza della salma anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
 - v) la sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la sala del commiato di cui al successivo Articolo;
7. deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi;
8. devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, e messe a disposizione degli utenti.

ARTICOLO 9 – Sala del commiato

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Per feretro s'intende la salma chiusa in cassa e destinata alla sepoltura o cremazione.
2. La sala deve essere a distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.
3. La gestione della struttura può essere svolta da soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria. La gestione è subordinata alla presentazione di segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.) da trasmettersi a mezzo pec alla Direzione comunale competente in materia di commercio.
4. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune in tutti i casi i cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.
5. La nuova struttura deve avere destinazione d'uso individuata dalla pianificazione territoriale esistente e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
 - d) altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dal regolamento edilizio in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
 - f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - g) servizi igienici accessibili per i dolenti e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
6. Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di onoranze speciali.

ARTICOLO 10 – Ossario Comune

L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti da esumazione ed estumulazione, non richieste per la collocazione in altra sepoltura.

ARTICOLO 11 - Cinerario

Il cinerario comune è l'apposito spazio destinato alla raccolta delle ceneri derivanti dalla cremazione, non richieste per altra collocazione.

ARTICOLO 12 – Obblighi del custode del cimitero

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del DPR n. 285/1990 e dell'art. 28 comma 3 della L. R. n. 18/2010 e conserva l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile.

Il custode ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del registro di cui all'art. 52 del D.P.R.285/90;
- b) una copia del presente regolamento;
- c) una copia delle tariffe in vigore applicate per le operazioni cimiteriali;

Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, ed è comunque tenuto a:

- a) a mantenere un comportamento educato, rispettoso, dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è **vietato**:

- d) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
- f) segnalare al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- g) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- h) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

ARTICOLO 13 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

Del servizio cimiteriale, è incaricata ditta specializzata nel settore poiché non esistono nella pianta organica figure addette a ricoprire tale ruolo.

ARTICOLO 14 – Definizione di trasporto funebre

1. Trasporto funebre è ogni trasferimento di salma o resti mortali dal luogo di decesso, o di rinvenimento fino al luogo della sepoltura o della cremazione.
2. Il trasferimento del deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da persona della struttura.
3. Ogni salma, trascorso il periodo di osservazione, qualunque sia la sua destinazione, è chiusa in cassa individuale.
4. Il trasferimento del deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da persona della struttura;

ARTICOLO 15 - Modalità degli orari e del percorso del trasporto funebre

Il Sindaco disciplina con ordinanza l'orario per il trasporto funebre, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta del feretro.

ARTICOLO 16 – Epigrafi

Le imprese di pompe funebri o le agenzie simili devono provvedere alla stampa delle epigrafi rispettando le misure del formato A3 (297X420 mm), da posizionare su idonei impianti a cura del Comune o del concessionario del servizio affissioni.

ARTICOLO 17 - Mezzi per i trasporti funebri

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di salma o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

ARTICOLO 18 - Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre

L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alla Legge Regionale 18/2010 e alle D.G.R n. 1909 del 27.07.2010 e n.1807 del 08.11.2011 e D.G.R. n. 982 del 17/06/2014.

ARTICOLO 19 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, entro il sesto grado di parentela e terzo grado di affinità, individuato secondo l'art. 74 e seguenti del cod. civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
2. L'ordine sopra esposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.)

Allegato A: gradi di parentela

ARTICOLO 20 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche

Le salme dei deceduti in luoghi pubblici, nella pubblica via, o in abitazioni, in quest'ultimo caso su richiesta dei famigliari o nei casi in cui l'Azienda ULSS le dichiara inadatte, sono trasportate in struttura obitoriale pubblica o privata accreditata, che operino in regime di ricovero, per il percorso osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria

ARTICOLO 21 – Rilascio delle salme per motivi di studio.

Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'utilizzo della propria salma per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i coniugi o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

ARTICOLO 22 – Funerali civili

E' assicurata la concessione degli spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, da concordare con i richiedenti e nel rispetto della volontà del defunto. Questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre.

TITOLO III POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ARTICOLO 23 – Accoglimento nel cimitero. Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri del Comune di Badia Polesine sono accolti, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) le salme delle persone nate nel territorio comunale;
 - b) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) le salme delle persone morte fuori del Comune purché aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio comunale e/o che abbiano assunto residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni alla data del decesso
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla normativa vigente;
 - e) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), **d)** del comma 1.
2. Sono altresì accolti nelle sepolture private familiari o di collettività le salme, i resti mortali, ossa o ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tali sepolture ai sensi del presente regolamento.
3. La sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.
4. Negli ossari e cinerari possono essere tumulate urne cinerarie e/o cassette individuali di ossa, fino a capienza, di coniuge, parente entro il sesto grado del c.c. o affini entro il terzo grado del c.c. del defunto per cui si acquisisce la concessione o convivente dichiarato anagraficamente. Per gli ossari familiari o multipli si considera, come intestatario del manufatto, la o le famiglie per le quali si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.
5. In spazio loculo/ossario/cinerario, in ossario comune e in cinerario comune dei cimiteri comunali sono altresì accolte ossa umane e ceneri di persone, non comprese fra quelle di cui al comma 1, che siano per i soggetti residenti o sepolti nel Comune, coniuge, parenti entro il sesto grado, affini entro il terzo grado del defunto o convivente dichiarati anagraficamente. Sono altresì accolte ossa o ceneri di defunti già sepolti in sepolcri privati familiari o di collettività presenti nei cimiteri comunali.
6. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo, o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.
7. Il Comune può disporre la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri, resti mortali, ossa o

ceneri in deroga al presente Articolo commi 1, 5 e 6, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, sentita l'Azienda ULSS qualora gli stessi, siano di carattere igienico-sanitario, il responsabile del servizio le può autorizzare.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

ARTICOLO 24 – Cimiteri e orario di apertura al pubblico

I cimiteri del territorio del Comune di Badia Polesine sono:

Badia Nuovo – Badia Monumentale
Crocetta
Salvaterra
Villa D'Adige
Villafora

Sono osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

<u>ESTIVO (Ora legale)</u> Tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 19.00
<u>INVERNALE (Ora solare)</u> Tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 17.00

Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta ai detti orari temporanee modifiche;

Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato a mezzo del suono di campanelli, dieci minuti prima dell'orario prescritto, a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

ARTICOLO 25 – Divieti di ingresso nei cimiteri

L'accesso ai cimiteri è pedonale. Per comprovati motivi di salute o di disabilità, il Comune può concedere il permesso d'ingresso a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- b) alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
- c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 non accompagnati da adulti;

E' consentito l'accesso:

- a) ai cani guida per l'accompagnamento di persone cieche.
- b) agli animali da compagnia se accompagnati dal proprietario o da altro detentore, I guinzagli devono essere in grado di assicurare la completa padronanza dell'animale da parte del conducente. L'accompagnatore del cane, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi.

ARTICOLO 26 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, e in specie:

- a) collocare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
- b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) calpestare, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi; sedere sulle tombe o monumenti; camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) distribuire materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi cimiteriali;
 - f) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
 - g) fotografare o filmare qualsiasi ambito cimiteriale, salva l'autorizzazione del Comune Badia Polesine e fermo restando che, per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali è necessario, altresì, il preventivo assenso dei familiari interessati;
 - h) eseguire lavori o manutenzioni all'interno dei cimiteri senza idoneo permesso del Comune Badia Polesine e, per i manufatti privati, anche previa commissione dei concessionari od aventi titolo, fatte salve altre autorizzazioni eventualmente necessarie;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
 - l) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto in maniera da non disturbare le operazioni;
 - m) eseguire attività di vendita ambulante, salvo espresse autorizzazioni;
 - n) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture: gli stessi sono rimossi d'ufficio dal Comune Badia Polesine e destinati a rifiuto;
 - o) installare pensiline o simili sui loculi individuali: le stesse sono rimosse d'ufficio a cura del Comune di Badia Polesine;
 - p) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dal Comune Badia Polesine;
 - q) impiegare, quali portafiori per le tombe, i barattoli di recupero o simili;
 - r) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: sono rimossi e destinati a rifiuto;
 - s) abbandonare dopo l'uso, fuori dalle sistemazioni previste, gli annaffiatoi messi a disposizione dei visitatori.
2. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato a uscire immediatamente.
I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò conseguente.

ARTICOLO 27 - Fiori e piante ornamentali

1. Le corone floreali o similari collocati sulle tombe in occasione di funerali sono rimosse dal gestore non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati.
2. Le corone floreali o similari sono altresì rimosse nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale, o interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocati sopra od in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle.
3. Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorosi i giardinetti o le sepolture, oppure rendere disagevoli le operazioni cimiteriali od i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.
4. L'impianto in terra di alberelli e arbusti deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore per definirne essenza, dimensioni ed esatta ubicazione entro il perimetro delle sepolture, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.
5. Diversamente il gestore potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e messa a rifiuto, previo avviso da esporsi all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, affinché gli interessati possano per tempo provvedervi autonomamente.

ARTICOLO 28 - Rifiuti prodotti nei cimiteri

1. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.
2. I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

ARTICOLO 29 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico, devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

TITOLO IV INUMAZIONI, TUMULAZIONI e SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 30 – Definizione di inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione della salma, il termine è definito in via ordinaria in 10 anni.
2. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate su suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, atte ad agevolare il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per l'inumazione dista, almeno, 50 centimetri dalla falda freatica.
3. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate su planimetria; i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 cm. che separano le singole fosse e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. La fossa può avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
5. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 70 cm.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 cm. e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
7. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a dieci anni di età hanno una profondità non inferiore ai 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 150 cm. e la larghezza di 50 cm. e distano l'una dall'altra almeno 50 cm. per ogni lato.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 60 cm. quadrati per fossa di adulti e a 30 cm. quadrati per fossa di bambini.
9. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 cm. per ogni lato.
10. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 70 cm.
11. Ogni salma destinata all'inumazione è chiusa in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in

una stessa cassa.

12. Per le inumazioni delle salme si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, o con altro materiale biodegradabile, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, a fini di cautela igienico-sanitaria.
13. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Allegato B e B1: caratteristiche degli elementi di arredo tombe di inumazione.

ARTICOLO 31 – Definizione di tumulazione e traslazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo per esservi conservato per almeno venti anni, come stabilito dalla LR 18/2010.
2. In tutti i cimiteri del comune sia le nuove tumulazioni che le ri-concessioni per loculi già utilizzati la durata della tumulazione è pari a 30 anni
3. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
4. I loculi, ipogei od epigei, devono avere le caratteristiche previste dalla normativa ed in particolare D.G.R. 433/2014.
5. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri, fra sepolture all'interno dello stesso cimitero o ad altro cimitero.

ARTICOLO 32 – Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

Per le nuove costruzioni all'interno dei cimiteri dovranno essere rispettati i seguenti requisiti generali:

- a. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m²;
- b. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente;
- c. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza m. 0,75 di larghezza m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono;
- d. Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30;
- e. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40x0,40x0,40.

Requisiti per i loculi stagni:

- a. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi;
- b. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti;
- c. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata per intero nella parte esterna e almeno le prime due file di mattoni nella parte interna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.
- d. Per i loculi dovrà essere garantita l'impermeabilità degli stessi mediante

intonacatura con materiali del tipo osmotico.

- e. E' ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi, le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di rotazione sono certificati dal costruttore.

ARTICOLO 33 - Loculi aerati

1. E' ammessa la costruzione di loculi aerati in manufatti di nuova costruzione o appositamente ristrutturati. In tal caso devono essere adottate soluzioni tecniche e costruttive tali da trattare i liquidi ed i gas provenienti dai processi trasformativi della salma, nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale.
2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta all'interno del loculo mediante soluzioni tecniche di raccolta sotto il feretro, durature nel tempo, anche mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e con impiego di adeguate quantità di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante. La neutralizzazione dei liquidi può altresì avvenire all'esterno: in tal caso devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, opportunamente dimensionato e impermeabilizzato.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per loro gruppi. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivati da composizione cadaverica mediante l'impiego di filtro adsorbente con adeguate caratteristiche fisico-chimiche o da filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini del controllo.
4. Il loculo deve essere impermeabile a liquidi e gas fatta eccezione per le canalizzazioni di raccolta dei liquidi e i sistemi di evacuazione dei gas.
5. Per la tumulazione in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
6. Qualora vengano realizzati loculi aerati dovrà essere ottemperato a quanto indicato nella nota del Ministero della Salute n. prot. 5572 del 5/2/2015 secondo la quale: "nel caso di tumulazione in loculi aerati devono essere considerate le azioni messe in atto per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente, specificando anche il trattamento eseguito sui filtri e sui percolati cadaverici con le relative modalità di smaltimento

Allegati C1: caratteristiche delle tumulazioni interrato.

ARTICOLO 34 – Inumazioni e tumulazioni. Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui:

- a) al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e s.m.i;
- b) alla sezione II "Inumazioni e tumulazioni cimiteriali" della legge regionale 4 Marzo 2010 n.18;
- c) alla D.G.R. 4 aprile 2014 n. 433;
- d) alla D.G.R. n. 982 del 17/06/2014.

ARTICOLO 35– Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione

1. L'autorizzazione alla sepoltura comprensiva dell'autorizzazione al trasporto è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. Per i prodotti del concepimento e per i prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la

cremazione, il nulla osta al trasporto, al seppellimento nel cimitero o la cremazione, è rilasciato dall'azienda ULSS.

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'azienda ULSS rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

ARTICOLO 36 – Onerosità del servizio

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 7bis, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001. n. 26.
2. La Giunta Comunale delibera sulla durata delle concessioni cimiteriali, modalità di affidamento, relativi costi di concessioni, nonché per le spese di inumazione, precisando che il costo dell'elemento di arredo per la commemorazione del defunto, realizzato secondo lo schema tipo riportato negli allegati B - B1 – C1 resta a carico del privato.
3. E' sempre facoltà della Giunta deliberare eventuali proroghe nei tempi di concessione di aree e/o manufatti, nel caso in cui sussistano particolari motivi quali onorificenze di merito in ambito militare, civile, economico, culturale.

ARTICOLO 37 – Funerale di povertà o per disinteresse dei familiari

1. Il Comune fornisce il feretro per inumazione nel campo comune del cimitero comunale e il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale, per le salme di persone residenti e che siano indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o gli stessi siano indigenti, sempre che non vi siano persone o enti che se ne facciano carico.
2. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte dalla Responsabile competente in materia di servizi sociali. Il Comune, con tale dichiarazione, assume il carico delle spese relative alla fornitura del feretro, al trasporto, al seppellimento in campo comune nel cimitero comunale.
3. Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro al sesto grado del c.c. o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati del Comune a provvedere.
4. In caso di disinteresse dei familiari, decorsi 10 giorni, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio e provvede nella forma semplice al trasporto e alla sepoltura del feretro nel campo comune del cimitero comunale, svolta in modo decoroso, salvo poi il recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti dei familiari di cui al comma 3.

ARTICOLO 38 – Tumulazioni provvisorie

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma b) c), entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo,

secondo i criteri del presente regolamento, tra quelli disponibili.

4. Le tumulazioni provvisorie di cui al presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
6. Le spese per le operazioni di estumulazione sono a carico del familiare.

ARTICOLO 39 – Introduzione di cassette con resti mortali e/o ceneri in altre sepolture

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e/o ceneri nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali e/o ceneri a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.
2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
3. Nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie.
4. E' ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo d'inumazione, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto.

ARTICOLO 40 – Sepoltura privata nel cimitero

1. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro
2. Il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
3. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

TITOLO V CONCESSIONI E SEPOLTURE

ARTICOLO 41 – Concessione di sepolture private

1. Le aree cimiteriali possono essere concesse in uso per la realizzazione, a spese di privati ed enti, di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal P.r.c..
2. La durata delle concessioni di sepolture private è fissata:
 - a) in 10 anni per le sepolture (inumazioni) individuali in campo;
 - b) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - c) in 30 anni per loculi ed eventuali rinnovi degli stessi.
 - d) In 50 anni per ossari e cinerari ed eventuali rinnovi degli stessi.
3. Ogni concessione deve risultare da apposito atto, affine alle indicazioni contenute nello schema di contratto-tipo depositato presso il Comune, da cui risultino:
 - a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
 - c) il concessionario o, nel caso di enti o similari, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
 - e) il corrispettivo di concessione.
4. L'ufficio competente cura l'istruttoria per l'adozione dell'atto di concessione.

ARTICOLO 42 – Modalità di assegnazione di sepoltura in campo inumatorio comune,

spazi a pagamento e concessione loculi, ossari o cinerari

1. L'assegnazione di spazio in campo inumatorio comune avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili. L'assegnazione in campo inumatorio comune ha la durata ordinaria di 10 anni.
2. La concessione di loculi di risulta resisi disponibili nei cimiteri del Comune, nei periodi di totale indisponibilità, verranno assegnati esclusivamente ai decessi avvenuti nella stessa data o successiva a quella in cui il loculo medesimo si è reso materialmente disponibile.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie o collettività è data in qualsiasi tempo secondo disponibilità e relativamente al cimitero per il quale è stata formulata richiesta, osservando come criteri di priorità la data di presentazione della domanda e la residenza nel Comune del richiedente. Per i non residenti, l'accoglimento delle richieste per aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie o collettività, sarà valutato dal Comune, caso per caso e a secondo della disponibilità del momento.
4. La concessione di spazi per sepolture private non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune. Le sepolture o aree date in concessione non possono essere oggetto di lucro o di speculazione.
5. Può essere rilasciata autorizzazione alla tumulazione di resti ossei o ceneri in loculo, purché si tratti di avvicinamento di coniuge o convivente dichiarato anagraficamente o parente entro il sesto grado del c.c. o affine entro il terzo grado al feretro del defunto ivi tumulato e salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione della cassetta/urna cineraria. I resti ossei
6. Le ceneri potranno rimanere ivi tumulate fino alla scadenza naturale della concessione originaria. Qualora il feretro sia estumulato prima della scadenza della concessione, anche le ceneri e resti ossei ivi tumulati devono trovare altra collocazione.
7. Il Comune può disporre la sepoltura nei cimiteri comunali, di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri in deroga al presente Articolo, qualora vi sia sufficiente capacità ricettiva.

ARTICOLO 43 – Uso delle sepolture private, familiari e di collettività

1. Fermo restando l'obbligo di sepolture private collettive e familiari, la condizione di appartenenza alla famiglia del concessionario sussiste quando vi siano rapporti di coniugio, parentela entro il sesto grado del c.c. o affinità entro il terzo grado del c.c. ed è attestata dal concessionario medesimo, con l'assenso al collocamento nella sepoltura familiare. All'atto di ogni ingresso nella sepoltura, successivo all'ingresso del defunto per cui la concessione è stata assunta, è necessario richiedere autorizzazione all'apertura della sepoltura al Comune.
2. E' data facoltà al titolare della concessione di sepoltura privata familiare o di collettività, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza autorizzata per il sepolcro di cui trattasi, con assenso sottoscritto, al suo convivente o a soggetto benemerito del concessionario, o di membro della collettività concessionaria, quale risultante dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. n. 285 del 1990, l'eventuale condizione di particolare benemerita o convivenza nei confronti dei concessionari dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - per i benemeriti (persone che abbiano acquisito particolari benemerite nei confronti del concessionario): copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove è indicato il nome dei benemeriti, o in sua sostituzione, dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti le benemerite della persona, resa dal concessionario. Nella dichiarazione dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra;
 - per i conviventi dichiarazione autenticata dal concessionario ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. n. 445 del 2000.

5. Nelle tombe di proprietà dell'amministrazione comunale si possono tumulare le spoglie di persone che si siano distinte per opere a favore della comunità badiese, previa deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 44 – Subentro e titolarità

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, l'avente titolo è tenuto a darne comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti entro il sesto grado ed affini entro il grado più prossimo, individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del c.c., fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
2. Il richiedente deve dichiarare con autocertificazione ex D.P.R. n. 445 del 2000 d'avere i requisiti necessari, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado, e che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che gli stessi vi rinunciano.
3. Al concessionario della sepoltura, o al soggetto subentrante per morte del concessionario, sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa.
4. Il concessionario subentrante nell'area/tomba di famiglia privata assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti anche ai fini di cui al precedente comma.
5. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
4. Il concessionario, o l'avente titolo, di una sepoltura e/o i suoi eredi sono obbligati a comunicare in modo tempestivo per iscritto o recandosi presso gli uffici cimiteriali preposti, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipula del contratto di concessione o dopo la sepoltura.
6. In assenza della comunicazione di cui sopra, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione o della sepoltura, può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note o facilmente reperibili nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 45 – Estinzione della concessione e rinnovo

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. La concessione di sepolture individuali a pagamento (loculi, ossari/cinerari) può essere rinnovata per una sola volta a scadenza, per altri 30 anni alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso.
3. La concessione di manufatti ed aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività la cui durata è stata fissata in anni 99 può essere rinnovata per una sola volta a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui decorre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti al momento del rinnovo

ARTICOLO 46 - Rinuncia della concessione

1. IL Comune Badia Polesine, in seguito a rinuncia del concessionario, di loculi, ossari e cinerari e aree per tombe di famiglia e tombe di famiglia costruite e gestite dal Comune, corrisponderà a questi un importo calcolato con la formula seguente: $(2/3 B - C) \times (A/B)$
(A=importo vigente al momento della rinuncia della concessione; B=durata di concessione; C=numero anni di utilizzo)*.
2. Per le aree inumatorie familiari e le tombe di famiglia, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione, anche se i manufatti sono stati costruiti, parzialmente o

* per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata (B) si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

totalmente.

3. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al comma 1. Nessun rimborso spetta per le concessioni di spazi inumatori individuali.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.
5. La rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
6. In ogni caso, il rimborso non è dovuto qualora inferiore alla somma di €. 20,00=.
7. Per la concessione di tombe di famiglia costruite da privati, a tempo determinato, a cura del richiedente e solo se restituite entro i 30 anni dalla stipula della concessione, il Comune si riserva la facoltà di valutare l'equo indennizzo delle opere realizzate, determinato con provvedimento di Giunta Comunale.
8. Dopo la rinuncia, i loculi, gli ossari, i cinerari, le sepolture private e le aree inumatorie familiari, sono disponibili per la concessione previa eventuale bonifica.

ARTICOLO 47 – Revoca della concessione

1. Il Comune può in ogni tempo revocare la concessione cimiteriale e rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del P.r.c. o per altra ragione di prevalente interesse pubblico, senza indennizzo alcuno.
2. Verificatasi la fattispecie di cui sopra, il Comune assegna o concede, a titolo gratuito, agli aventi diritto l'uso di sepolture con pari capacità di accoglimento per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata. Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio dal Comune con spesa a carico del Comune. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.
3. Dell'atto di revoca è data formale comunicazione entro 60 giorni al concessionario. IL Responsabile del Servizio fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.
4. Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 60 giorni. Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 60 giorni di idoneo avviso all'albo del cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.
5. Eventuali variazioni nel programma di traslazione, od altro, sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 30 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.
6. Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.
7. La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ARTICOLO 48 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando, per inosservanza dei tempi di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f. quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
 - g. quando il feretro temporaneamente posto nella tomba provvisoria comunale non sia

- traslato nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati;
- h. quando i resti siano trasferiti in altre sepolture regolarmente autorizzate;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui al comma precedente avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, ovvero, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo per almeno 60 giorni.
 3. L'area ed i manufatti, per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario, sono disponibili per concessione ad altri soggetti, nello stato di fatto in cui si trovano.
 4. La giunta comunale con proprio atto deliberativo stabilirà il costo di concessione, tenuto conto di eventuali lavori di ripristino.
 5. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.
 6. Nel caso di decadenza di sepolture d'interesse storico, artistico e culturale o di sepolture di personaggi illustri per la città, l'Amministrazione potrà affidare in convenzione le sepolture in via prioritaria ad Associazioni e Organizzazioni onlus per la manutenzione e cura, fatta salva l'esigenza di garantire la tutela degli interessi anzidetti.

TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 49 – Esumazioni ed estumulazioni

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d. P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della sezione terza "Esumazioni ed estumulazioni" della legge regionale 4 marzo 2010. 18 recante "Norme in materia funeraria" e la DGR 433/2014. Gli esiti dei fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.
2. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
3. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni. Il Comune, con il parere favorevole dell'azienda ASL, può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore in ragione delle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno.

ARTICOLO 50 – Norme comuni

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:
 - a. Ordine dell'autorità giudiziaria
 - b. Trasporto in altra sepoltura
 - c. Cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del personale del gestore e sentita l'Azienda ULSS, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 51 – Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite secondo l'art. 84 del DPR 285/1990 e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.
3. Nel caso che la salma esumata non sia in condizione di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, quando sia previsto il campo degli indecomposti, sentiti i familiari, sarà reinumato in quest'ultimo oppure cremato;

4. Nel caso in cui invece, la salma sia mineralizzata, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, oppure su richiesta dei familiari vengono raccolte e deposte in cellette ossario o in altra sepoltura.

ARTICOLO 52 – Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie sono osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 39, commi 3 e 4 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. l'Azienda ULSS prescrive le misure di volta in volta necessarie.

ARTICOLO 53 – Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I verbali sono sottoscritti anche dagli eventuali familiari presenti, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e a loro consegnati.

ARTICOLO 54 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dell'art. 40 della legge regionale 4 marzo 2010, n.14.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti Articolo del presente capo.

ARTICOLO 55 – Esumazioni ed estumulazioni –Oneri

1. Tutte le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie trovano applicazione le tariffe speciali annualmente approvate con deliberazione comunale su proposta approvata del Responsabile del Servizio.
2. Solo su provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale gli oneri possono essere a carico comune

TITOLO VII CREMAZIONE

ARTICOLO 56 – Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune del luogo del decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le modalità previste dall'Articolo 3 della Legge n. 130 del 2001. dalla legge 30 marzo 2011, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; dalla legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: "Norme in materia funeraria".

ARTICOLO 57 - Disciplina della cremazione

La materia è disciplinata:

- a. dall'art. 12, comma 4, del decreto legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- b. dall'art. 1 comma 7 bis, del decreto legge 27/12/2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- c. dalla legge 30 marzo 2011, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- d. dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Circolare esplicativa”;
- e. dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Circolare esplicativa”;
- f. dalla legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: “Norme in materia funeraria”.

ARTICOLO 58 – Crematori

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri esistenti o entro il recinto degli ampliamenti degli stessi.
2. E' fatto divieto di utilizzare crematori mobili.
3. E' facoltà del Comune associarsi per la costruzione.

ARTICOLO 59 – Caratteristiche dell'urna cineraria

Le urne cinerarie, che devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le cui dimensioni devono essere tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali.

ARTICOLO 60 – Trasporto e destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.
4. E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo fino a completa capienza.

ARTICOLO 61 – Conservazione dell'urna

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Lo stesso deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

ARTICOLO 62 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri,

possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 63.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

TITOLO VIII DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 63 – Dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, che deve contenere anche l'indicazione del luogo e delle modalità prescelte, le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero. L'urna sarà aperta da un incaricato del cimitero. Le ceneri rimarranno in forma indistinta;
 - b) In area appositamente destinata all'interno del cimitero Nuovo del Capoluogo;
 - c) In natura e solo all'aperto;
 - d) In campagna, a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
 - e) nel fiume Adige, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
 - f) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dar luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
3. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, o di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 64 – Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76,77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo.

TITOLO IX LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ARTICOLO 65 – Lavori privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro è eseguito all'interno dei cimiteri senza i prescritti titoli abilitativi.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo ai privati.
3. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia.

ARTICOLO 66 – Materiali di scavo

Ai sensi dell'art 13 del DPR 254/03:

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), numero 2.
3. Per l'eventuale terreno apportato nella struttura cimiteriale o trasportato al di fuori di essa si deve rispettare quanto indicato nella L. 98/2013 (Terre e rocce da scavo)

ARTICOLO 67 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque dovranno rispettare i seguenti punti:

- Alle ore 13:00 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati;
- I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 15 Novembre, è vietato introdurre nel cimitero materiali edili ed è sospesa qualsiasi attività di cantiere, sono consentiti solo lavori di riordino o abbellimento, nelle ore antimeridiane.

TITOLO X NORME COMUNI E FINALI

ARTICOLO 68 – Autorizzazioni e cautele

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice, (allegato A).
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 69 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. I suddetti Responsabili dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. competente nel territorio.

ARTICOLO 70 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto rinunce

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

ARTICOLO 71 – Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, recante "Codice in materia di

protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

ARTICOLO 72 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO 73 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 74 – Vigilanza –Sanzioni Controllare

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi e i divieti ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267 del 2000 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art.53 (sanzioni) della L.R. n.18 del 2010. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981.

ARTICOLO 75 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento
- ARTICOLO 2 – Finalità del Regolamento
- ARTICOLO 3 – Competenze
- ARTICOLO 4 – Responsabilità
- ARTICOLO 5 – Obblighi dei concessionari

TITOLO II SERVIZI CIMITERIALI

- ARTICOLO 6 – Costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri
- ARTICOLO 7 – Strutture obitoriali
- ARTICOLO 8 – Casa funeraria
- ARTICOLO 9 – Sala del commiato
- ARTICOLO 10 – Ossario comune
- ARTICOLO 11 – Cinerario
- ARTICOLO 12 – Obblighi del custode del cimitero
- ARTICOLO 13 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
- ARTICOLO 14 – Definizione di trasporto funebre
- ARTICOLO 15 – Modalità degli orari e del percorso del trasporto funebre
- ARTICOLO 16 – Epigrafi
- ARTICOLO 17 – Mezzi per i trasporti funebri
- ARTICOLO 18 – Requisiti strutturali, gestionali e formativi pe l'esercizio dell'attività funebre
- ARTICOLO 19 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- ARTICOLO 20 – Caso di morte in luoghi pubblici o in abitazioni antigiene
- ARTICOLO 21 – Rilascio delle salme per motivi di studio
- ARTICOLO 22 – Funerali civili

TITOLO III POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- ARTICOLO 23 – Accoglimento nel cimitero. Diritto di sepoltura
- ARTICOLO 24 – Cimiteri e orario di apertura al pubblico
- ARTICOLO 25 – Divieti di ingresso nei cimiteri
- ARTICOLO 26 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- ARTICOLO 27 – Fiori e piante ornamentali
- ARTICOLO 28 – Rifiuti prodotti nei Cimiteri
- ARTICOLO 29 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

TITOLO IV INUMAZIONI, TUMULAZIONI e SEPOLTURE PRIVATE

- ARTICOLO 30 – Definizione di inumazione
- ARTICOLO 31 – Definizione di tumulazione e traslazione
- ARTICOLO 32 – Requisiti dei loculi destinati a tumulazione
- ARTICOLO 33 – Loculi areati
- ARTICOLO 34 – Inumazioni e tumulazioni. Normativa
- ARTICOLO 35 – Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione
- ARTICOLO 36 – Onerosità del servizio
- ARTICOLO 37 – Funerale di povertà o per disinteresse dei familiari
- ARTICOLO 38 – Tumulazioni provvisorie
- ARTICOLO 39 – Introduzione di cassette con resti mortali e/o urne cinerarie in altre sepolture
- ARTICOLO 40 – Sepoltura privata nel cimitero

TITOLO V CONCESSIONI E SEPOLTURE

- ARTICOLO 41 – Concessione di sepolture private**
- ARTICOLO 42 – Modalità di assegnazione di sepoltura in campo inumatorio comune, spazi a pagamento e concessione loculi, ossari o cinerari**
- ARTICOLO 43 – Uso delle sepolture familiari e di collettività**
- ARTICOLO 44 – Subentro e titolarità**
- ARTICOLO 45 – Estinzione della concessione e rinnovo**
- ARTICOLO 46 – Rinuncia della concessione**
- ARTICOLO 47 – Revoca della concessione**
- ARTICOLO 48 – Decadenza della concessione**

TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ARTICOLO 49 – Esumazioni ed estumulazioni**
- ARTICOLO 50 – Norme comuni**
- ARTICOLO 51 – Esumazioni**
- ARTICOLO 52 – Esumazioni straordinarie**
- ARTICOLO 53 – Verbale delle operazioni**
- ARTICOLO 54 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie**
- ARTICOLO 55 – Esumazioni ed estumulazioni –Oneri**

TITOLO VII CREMAZIONE

- ARTICOLO 56 – Cremazione**
- ARTICOLO 57 – Disciplina della cremazione**
- ARTICOLO 58 – Crematori**
- ARTICOLO 59 – Caratteristiche dell'urna cineraria**
- ARTICOLO 60 – Trasporto e destinazione delle ceneri**
- ARTICOLO 61 – Conservazione dell'urna**
- ARTICOLO 62 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento urne**

TITOLO VIII DISPERSIONE DELLE CENERI

- ARTICOLO 63 – Dispersione delle ceneri**
- ARTICOLO 64 – Luogo di dispersione delle ceneri**

TITOLO IX LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERI

- ARTICOLO 65 – Lavori privati nei cimiteri**
- ARTICOLO 66 – Materiali di scavo**
- ARTICOLO 67 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori**

TITOLO X NORME COMUNI E FINALI

- ARTICOLO 68 – Autorizzazioni e cautele**
- ARTICOLO 69 – Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria**
- ARTICOLO 70 – Concessioni pregresse – Mutamento del rapporto rinunce**
- ARTICOLO 71 – Tutela dei dati personali**
- ARTICOLO 72 – Abrogazione di precedenti disposizioni**
- ARTICOLO 73 – Rinvio dinamico**
- ARTICOLO 74 – Vigilanza –Sanzioni**
- ARTICOLO 75 – Entrata in vigore**

ALLEGATO A: gradi di parentela e affinità

ALLEGATO B e B1: caratteristiche degli elementi di arredo tombe di inumazione

ALLEGATO C1: caratteristiche delle tumulazioni interrato